

- b) il capitolo 5 è così modificato:
- i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:
«destinati al consumo umano»;
 - ii) nella sezione A sono soppressi i seguenti termini:
«A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale.»;
 - iii) la sezione B è soppressa;
- c) il capitolo 6 è così modificato:
- i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:
«destinate al consumo umano»;
 - ii) la parte I è così modificata:
 - la sezione A è sostituita dalla seguente:
«A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva;»
 - alla sezione B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 80/215/CEE;»
 - d) al capitolo 7, la parte II è soppressa; e
 - e) i capitoli 8, 10 e da 12 a 15 sono soppressi.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER